

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 1. Riferimenti

1. Il presente atto costituisce il Regolamento generale di Ateneo della Libera Università Kore di Enna e rappresenta la disciplina dell'applicazione dello Statuto di autonomia della stessa Università. Negli articoli che lo compongono, si intende:

- a. con il termine "Università" ovvero con la sigla "UKE", l'Università degli Studi di Enna "Kore";
- b. con le espressioni "Statuto" e "Regolamento", rispettivamente lo Statuto dell'UKE e il presente "Regolamento generale di Ateneo";
- c. con il termine "regolamenti", ove non specificato, i regolamenti previsti dallo Statuto per il funzionamento di specifici organi, strutture, uffici o procedure;
- d. con l'espressione "Fondazione Kore", la "Fondazione per la Libera Università della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna";
- e. con le espressioni "Presidente", " Rettore", "Consiglio dell'Università", "Giunta esecutiva", "Senato accademico", "Vice Presidente", "Pro-Rettore", "Direttore amministrativo", "Presidi", rispettivamente il Presidente, il Rettore, il Consiglio dell'Università, la Giunta esecutiva, il Senato accademico, il Vice Presidente, il Pro-Rettore, il Direttore amministrativo, i Presidi di Facoltà dell'UKE;
- f. con l'espressione "Organi collegiali di governo", il Consiglio dell'Università, la Giunta esecutiva e il Senato accademico dell'UKE;
- g. con l'espressione "Organi collegiali di valutazione e di controllo", il Nucleo di valutazione di Ateneo e il Collegio dei revisori dei conti;
- h. con l'espressione "Organi collegiali di coordinamento", i Consigli di Corso di laurea e le strutture analoghe dei Corsi post-laurea;
- i. con l'espressione "Organi collegiali", i collegi indicati nello Statuto o la cui costituzione sia prevista nello Statuto dell'UKE;
- j. con il termine "Albo", l'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Enna "Kore", ubicato nella sede del Rettorato.

2. Il presente Regolamento costituisce fonte normativa per l'Università ai sensi dell'art.1 dello Statuto. Esso si applica a tutti gli organi dell'UKE per i quali non siano previste deroghe nello stesso Statuto.

Art. 2. Diritto e dovere di partecipazione

1. Ai sensi del comma secondo dell'articolo 3 dello Statuto, tutti i docenti che operano nell'UKE contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università. Essi hanno pertanto il diritto ed il dovere di partecipare pienamente, in ragione della titolarità all'elettorato attivo e passivo di cui ciascuno può disporre, alla formazione ed alla vita democratica degli organi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

collegiali dell’Ateneo che presiedono alle strutture didattiche nelle quali essi rivestano a qualsiasi titolo un incarico.

- 2.** Nessun docente può sottrarsi, senza valide e gravi ragioni, ad un incarico di rappresentanza o di responsabilità legittimamente conferitogli nell’ambito dell’Università.

Art. 3. Formazione dei Regolamenti

- 1.** Nell’ambito dell’Università, ciascun organo collegiale delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso organo, un proprio regolamento interno.
- 2.** Gli organi titolari della capacità di regolamentazione debbono tenere conto degli eventuali poteri di proposta e delle titolarità dei diritti di consultazione previsti nello Statuto.
- 3.** L’iter procedurale per la formazione dei regolamenti, ove non diversamente previsto, si conclude con l’approvazione da parte della Giunta esecutiva e con il successivo decreto di emanazione.
- 4.** Il Consiglio dell’università e la Giunta esecutiva, ciascuno per le proprie competenze, approvano i regolamenti degli altri organi collegiali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 5.** I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente. Il Regolamento didattico di ateneo è emanato con decreto del Rettore. Nessun regolamento si considera vigente fino a quando non sia stato emanato dal presidente dell’Università o dal Rettore, in relazione alle loro rispettive competenze.
- 6.** I regolamenti sono pubblicati all’Albo dell’UKE per almeno trenta giorni. Essi, quando non sia diversamente previsto nel decreto di emanazione, entrano in vigore il giorno feriale successivo alla pubblicazione.
- 7.** Agli Organi collegiali di governo, di valutazione e di controllo si applicano le norme di funzionamento previste nello Statuto o ad essi esplicitamente riferite nel presente Regolamento, nonché quelle dettate nei rispettivi regolamenti interni.

Art. 4. Espressione di volontà degli Organi collegiali

- 1.** Gli Organi collegiali esprimono la loro volontà attraverso deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando non sia espressamente richiesto un quorum deliberativo superiore. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, prevale il voto del presidente della seduta.
- 2.** I voti di astensione, comunque espressi, purché da membri presenti nell’aula della riunione all’atto della votazione, non si computano né come favorevoli né come contrari, ma vengono ritenuti utili a formare il numero legale. L’assenza dall’aula al momento della votazione si considera invece al pari di un’assenza ingiustificata.
- 3.** Gli organi collegiali esprimono la loro volontà anche mediante procedure elettorali volte alla individuazione di una persona o di un gruppo di persone

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

per determinati incarichi o mandati.

4. La procedura elettorale avviene mediante la deposizione di apposite schede in un'urna a ciò adibita, ovvero con altra modalità a discrezione del presidente del collegio, purché venga in ogni caso garantito che ciascuno possa esprimere liberamente e segretamente il proprio voto.
5. Nelle procedure elettorali volte alla individuazione di singole persone, si procede con voto segreto, a meno che non venga richiesta all'unanimità ed accolta dal presidente una procedura diversa. Si considera eletto chi abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi presenti, salvo se diversamente previsto.
6. Se nessuno dei votati o dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione. Dopo il terzo scrutinio si ritiene eletto chi ottiene il maggior numero di voti validamente espressi.
7. Gli Organi di valutazione, di controllo e di coordinamento e la Giunta esecutiva deliberano con un voto collegiale.

Art. 5. Durata e rinnovo degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali scadono al compimento del periodo per essi previsto nello Statuto, nella legge o nei regolamenti interni.
2. I membri di diritto restano in carica per il periodo del loro mandato o del loro incarico, indipendentemente dalla durata dell'organo collegiale del quale siano chiamati a far parte.
3. Il mandato di un organo collegiale scaduto non può protrarsi, salvo diversa previsione statutaria o di legge, oltre quarantacinque giorni il termine del mandato stesso.
4. I singoli membri di un organo collegiale che, in ragione della loro procedura di nomina, completino il mandato prima della scadenza dell'intero organo, ovvero perdano per qualsiasi causa il titolo in base al quale furono nominati, decadono immediatamente al termine del mandato o all'atto della perdita dei requisiti di nomina e vengono sostituiti.
5. Le procedure per il rinnovo di un organo collegiale o di un singolo componente hanno inizio di norma quarantacinque giorni prima della conclusione dei rispettivi mandati, salvo che lo Statuto o la legge non prevedano diversamente.
6. Il procedimento per il rinnovo degli organi è attivato dal Presidente dell'Università. Quando si tratti di organi nei quali sia direttamente coinvolto il Presidente, il procedimento è invece attivato dal Direttore amministrativo.
7. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli organi monocratici.

Art. 6. Procedure per l'elezione del Rettore

1. Il Rettore è proposto dalla Fondazione Kore ed eletto dal Consiglio dell'Università ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

2. Le proposte della Fondazione Kore sono preventivamente dirette al Senato accademico, che esprime il proprio gradimento con un voto esclusivamente collegiale, nel quale pertanto non si dà conto degli eventuali voti minoritari, ma semplicemente del voto prevalente.
3. Nelle procedure di cui al comma precedente si applicano le previsioni contenute all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 7. Costituzione e convocazione del Consiglio dell'Università

1. Il Consiglio dell'Università è validamente costituito quando sia stata nominata almeno la metà più uno dei componenti, fra i quali almeno la metà più uno dei consiglieri designati dalla Fondazione Kore, tra cui il Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, su sua delega, del Vice Presidente. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione del Consiglio deve riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora della riunione. Le riunioni si intendono convocate, ove non diversamente specificato, presso la sede centrale dell'Università. L'avviso della riunione può contenere una prima e una seconda convocazione.
4. La convocazione si intende validamente effettuata se trasmessa a tutti i membri del Consiglio e notificata ai Revisori dei conti nei modi più opportuni, ivi inclusi i sistemi informatici, e comunque presso almeno uno degli indirizzi, anche telematici, che ciascun membro è tenuto a fornire all'atto della nomina.
5. La convocazione va fatta di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, salvo nei casi di necessità e urgenza per i quali il preavviso minimo è ridotto a tre giorni. Entro gli stessi termini, il Presidente può comunicare ulteriori punti all'ordine del giorno la cui trattazione rivesta carattere di urgenza. Nei casi di aggiornamento di una seduta già iniziata e non portata a termine, il termine per il preavviso è ridotto a ventiquattro ore.
6. L'ordine del giorno può prevedere la trattazione di argomenti “vari ed eventuali” sui quali tuttavia, su semplice richiesta di almeno un consigliere, non possono essere adottate deliberazioni. Non possono in ogni caso essere inseriti tra gli argomenti “vari ed eventuali” proposte concernenti i commi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 dell'articolo 8 dello Statuto.

Art. 8. Costituzione e convocazione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è validamente costituito se siano stati nominati almeno due Presidi di Facoltà o due Presidenti di Comitato ordinatore di Facoltà.
2. Il Senato è convocato dal Rettore o, su sua delega, dal Pro-Rettore. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. La convocazione del Senato deve riportare l'elenco degli argomenti da

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

trattare, il giorno e l'ora della riunione. Le riunioni si intendono convocate, ove non diversamente specificato, nello studio del Rettore presso la sede centrale dell'Università. L'avviso della riunione può contenere una prima e una seconda convocazione.

- 4.** La convocazione si intende validamente effettuata se trasmessa a tutti i membri nei modi più opportuni, ivi inclusi i sistemi informatici, e comunque presso almeno uno degli indirizzi, anche telematici, che ciascun membro è tenuto a fornire all'atto della nomina.
- 5.** La convocazione va fatta di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvo nei casi di necessità e urgenza per i quali il preavviso minimo è ridotto a ventiquattro ore. Entro gli stessi termini, il Rettore può comunicare ulteriori punti all'ordine del giorno la cui trattazione rivesta carattere di urgenza. Il termine di ventiquattro ore si applica anche nei casi di aggiornamento di una seduta già iniziata e non portata a termine.
- 6.** L'ordine del giorno può prevedere la trattazione di argomenti “vari ed eventuali” sui quali tuttavia, su semplice richiesta di almeno un componente, non possono essere adottate deliberazioni. Non possono in ogni caso essere inseriti tra gli argomenti “vari ed eventuali” proposte rientranti nelle previsioni contenute nel comma 3.6 dell'articolo 11 dello Statuto.

Art. 9. Costituzione e convocazione della Giunta esecutiva

- 1.** La Giunta esecutiva si intende validamente costituita se risultano in carica il Presidente e il Rettore e sia stato nominato almeno un componente fra quelli non di diritto.
- 2.** La Giunta è convocata dal Presidente o, su sua delega, dal Vice Presidente.
- 3.** La convocazione può essere disposta di volta in volta con appositi punti all'ordine del giorno, ovvero sulla base di un calendario predefinito. In quest'ultimo caso il Presidente porta all'esame delle singole sedute tutte le proposte di deliberazione che siano state predisposte per la trattazione di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.
- 4.** Le deliberazioni della Giunta sono assunte in forma esclusivamente collegiale. Delle eventuali differenziazioni di posizione di singoli componenti si dà sinteticamente conto soltanto nei verbali.

Art. 10. Costituzione e convocazione degli Organi di valutazione, di controllo e di coordinamento

- 1.** Il Collegio dei revisori dei conti si intende costituito quando ne siano stati nominati i membri effettivi. Il Nucleo di valutazione si intende costituito quando siano stati nominati, a cura del Presidente dell'Università, almeno tre membri. Gli Organi di coordinamento sono validamente costituiti con l'atto di nomina presidenziale, qualunque sia la loro consistenza. Il funzionamento degli organi di coordinamento è disciplinato nel Regolamento didattico di Ateneo.
- 2.** La convocazione, lo svolgimento delle sedute e la forma delle deliberazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

degli Organi collegiali di valutazione, di controllo e di coordinamento si conformano alle stesse norme previste per la Giunta esecutiva.

Art. 11. Validità delle sedute collegiali

- 1 .** Le sedute degli Organi collegiali, ivi incluse quelle degli Organi di governo, di valutazione e di controllo, sono valide quando sia conseguito il numero legale, cioè quando sia presente il quorum costitutivo, rappresentato dal presidente della seduta e da almeno la metà degli altri componenti effettivi in carica. Non si computano nel quorum costitutivo i componenti che abbiano l'obbligo di astenersi in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno e i membri assenti per servizio o in missione a seguito di incarico loro conferito dall'Università.
- 2 .** Salvo diversa previsione statutaria, di legge o di regolamento interno, nel caso di riunione in seconda convocazione, il quorum costitutivo è ridotto ad un terzo dei componenti effettivi in carica oltre al presidente. Trova sempre applicazione la riserva di calcolo prevista nel comma precedente.
- 3 .** L'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'esame ed alla deliberazione di un determinato argomento all'ordine del giorno riguarda tutti coloro che vi siano personalmente e direttamente coinvolti o che vi abbiano coinvolti parenti o affini entro il quarto grado.
- 4 .** I regolamenti dei singoli Organi collegiali o di singole strutture dell'UKE prevedono le procedure da adottarsi nel caso di assenza del presidente e, ove previsto, del vice presidente vicario o del vice presidente.

Art. 12. Svolgimento e verbalizzazione delle sedute

- 1 .** Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal rispettivo presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il presidente è assistito da un segretario verbalizzante.
- 2 .** Le sedute degli organi collegiali, salva diversa previsione statutaria o casi straordinari valutati dalla Giunta esecutiva o eccezionalmente dal Presidente, si tengono a porte chiuse. Gli eventuali esperti esterni, invitati dal presidente di un organo collegiale per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, partecipano esclusivamente per il tempo riferito agli argomenti per i quali siano stati invitati. Coloro che hanno diritto a partecipare alle sedute con voto consultivo possono intervenire nelle discussioni esclusivamente su richiesta del presidente della seduta.
- 3 .** Di ogni seduta è redatto un processo verbale, a cura del segretario della riunione. Esso è sottoposto ad approvazione in apertura della riunione successiva, salvo i casi in cui per straordinarie ragioni condivise dal presidente della seduta non si ritenga opportuno approvare il verbale, anche in parte, seduta stante.
- 4 .** I verbali sono redatti in forma sintetica. Sono elementi essenziali del verbale: la sede di svolgimento della seduta, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura, i

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

nominativi dei presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti effettivamente trattati, la volontà su di essi espressa dall'organo collegiale nonché i risultati delle eventuali votazioni. I singoli interventi vengono riportati nei casi in cui rivestano un rilievo immediato ai fini della seduta successiva o quando essi chiariscano sinteticamente le ragioni personali di un voto palese.

- 5.** Su richiesta di qualsiasi componente, sono inseriti nel verbale gli interventi prodotti durante la seduta in forma scritta e di dimensioni ritenute accettabili dal presidente.
- 6.** Le previsioni contenute ai commi precedenti non si applicano alla Giunta esecutiva e agli organi di valutazione, di controllo e di coordinamento, i quali si esprimono semplicemente con deliberazioni o con altri documenti formali, comunque collegiali, approvati sempre seduta stante.

Art. 13. Relazioni tra gli organi dell'Università

- 1.** Quando per l'adozione di una deliberazione o per il conferimento di un incarico sia prevista la preventiva acquisizione di pareri, proposte o indicazioni di altri Organi collegiali o individuali, il presidente dell'Organo collegiale che deve deliberare o eleggere attiva le procedure di consultazione almeno trenta giorni prima della relativa seduta. L'eventuale intervenuto silenzio non impedisce, all'Organo titolato a deliberare o eleggere, di procedere senza le indicazioni richieste. Analoga procedura si applica nel caso di parere richiesto ma non obbligatorio.
- 2.** Quando si debba preventivamente acquisire un parere obbligatorio ma non vincolante, la relativa deliberazione o determinazione, qualora difforme dal parere, deve essere adeguatamente motivata, salvo nei casi in cui sia prevista una votazione a scrutinio segreto.
- 3.** Gli argomenti che prevedono l'assunzione di deliberazioni, o l'elezione di componenti, sulla proposta del Presidente o del Rettore dell'Università, ovvero della Fondazione Kore, non possono essere posti all'ordine del giorno se privi della proposta stessa.
- 4.** Nei casi in cui un Organo individuale debba procedere al conferimento di un incarico previa proposta di altro Organo, l'Organo decidente può non accogliere la proposta fino a tre volte consecutive. In tale evenienza, l'Organo titolato alla proposta è tenuto a sottoporre una terna di candidature all'Organo decidente, il quale deve adottare una scelta entro i successivi dieci giorni. Se a dover decidere è un organo collegiale, esso delibera definitivamente con le modalità previste al primo comma. Il limite delle tre volte consecutive non si applica nei casi di proposte che lo Statuto attribuisce alla Fondazione Kore.
- 5.** Qualora due o più organi di governo dell'Università dovessero rimanere fermi su differenti posizioni interpretative riguardo le previsioni statutarie e regolamentari, prevale nell'ordine l'avviso della Fondazione Kore, del Consiglio dell'Università, del Presidente, del Rettore, del Senato accademico. Gli eventuali conflitti tra altri organi sono risolti dal Presidente. Nei casi di conflittualità prolungata tra organi di governo, è consentita la sola risoluzione interna del conflitto mediante la richiesta, da parte di uno degli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

organi di governo, della costituzione di un apposito collegio straordinario, che decide in via definitiva ed insindacabile. Il collegio è istituito e presieduto dal Presidente della Fondazione Kore e composto dall'Ombudsman, dal Presidente dell'Università, dal Rettore, dal rappresentante del Ministero nel Consiglio dell'Università e dai Presidenti degli organi di valutazione e di controllo, ed è assistito dal Direttore amministrativo. Il collegio decide entro cinque giorni dall'insediamento.

- 6.** Se un organo contravviene alle previsioni del comma precedente è dichiarato decaduto.

Art. 14. Mancato funzionamento di organi collegiali

- 1.** La persistente o accertata impossibilità di tenere una seduta a causa dell'assenza del numero legale autorizza il Presidente o il Rettore, secondo le rispettive competenze, ad adottare, direttamente o tramite soggetti da essi incaricati all'interno dell'Università determinazioni urgenti con i poteri degli organi che non si siano validamente riuniti.
- 2.** I componenti di un organo collegiale, con esclusione dei membri di diritto, che si siano assentati senza preventiva giustificazione per più di tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti con decreto dell'organo individuale che li ha nominati, il quale non ha l'obbligo di procedere ad ulteriori adempimenti preliminari oltre l'accertamento dell'effettiva e corretta registrazione delle assenze.
- 3.** I membri decaduti per qualsiasi motivo sono sostituiti con le procedure di elezione, designazione o nomina previste nello Statuto, nel presente Regolamento o nei regolamenti interni. Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, un membro eletto da una lista di candidati, egli viene sostituito immediatamente dal primo dei non eletti, se esistente.

Art. 15. Norme regolamentari sulle Strutture didattiche e di ricerca

- 1.** Il funzionamento didattico e scientifico delle Strutture didattiche e di ricerca è dettato dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 2.** Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca: le Facoltà, le Scuole e i relativi Corsi di laurea e post-laurea, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, nonché tutte le altre strutture istituite e regolamentate dalla Giunta esecutiva su criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Università, anche su proposta del Senato accademico.
- 3.** Per particolari opportunità didattico-scientifiche ed organizzative possono essere istituiti ed attivati Corsi di laurea e post-laurea interfacoltà. Essi sono amministrati da una delle Facoltà coinvolte, secondo la disciplina dettata dal regolamento didattico di Ateneo.
- 4.** In base ad appositi accordi con altre università, esaminati preliminarmente dal Senato accademico ed approvati dal Consiglio dell'Università, possono essere attivate strutture didattiche e di ricerca interateneo.
- 5.** Le strutture didattiche interateneo sono condotte da un apposito Comitato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

paritetico costituito da rappresentanti degli atenei coinvolti. Quando presiedono al funzionamento di Corsi di laurea o di laurea magistrale, le competenze dei Comitati interateneo possono essere equiparate, limitatamente ai Corsi cui attendono e nel rispetto delle norme statutarie dell'Università di Enna, a quelle dei Consigli di Facoltà. Per lo svolgimento delle attività del Comitato e per le necessarie relazioni interne all'Università, il coordinatore del Comitato è tenuto a rapportarsi costantemente con il Preside della Facoltà dell'ateneo nel quale ha sede il corso.

Art. 16. Consigli di Facoltà

- 1.** I Consigli di Facoltà sono costituiti ai sensi dell'art. 14 dello Statuto con almeno cinque professori di ruolo o fuori ruolo nell'Università, di cui tre di prima fascia. Tutti i Professori di prima e di seconda fascia sono membri di diritto del Consiglio della Facoltà nella quale sono incardinati. Essi vi accedono all'atto della nomina nei ruoli dell'Università di Enna, anche in corso d'anno accademico.
- 2.** I Ricercatori sono rappresentati da un numero di componenti pari al doppio del numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nella Facoltà, con esclusione di quelli ad esaurimento. A tal fine si considerano i corsi attivi nel primo anno accademico di validità assegnato al costituendo Consiglio.
- 3.** I rappresentanti dei Ricercatori sono individuati sulla base dell'anzianità di servizio nell'Università di Enna e nella Facoltà e sono nominati per tre anni con provvedimento del Presidente. Per la determinazione dell'universo dei Ricercatori nominabili si tiene conto della situazione esistente alla data del 30 giugno precedente alla costituzione del singolo Consiglio.
- 4.** Il Preside di Facoltà, nominato ai sensi del quinto comma dell'art. 14 dello Statuto, è un professore di prima fascia incardinato nella Facoltà stessa.
- 5.** Nelle Facoltà sprovviste delle condizioni di cui al precedente primo comma, è costituito un Comitato ordinatore, nominato dal Presidente, sentito il Rettore, sulla base delle indicazioni della Fondazione Kore.
- 6.** I Comitati ordinatori sono composti da almeno cinque professori di ruolo o fuori ruolo, di cui almeno tre di prima fascia dell'Università di Enna o di altri Atenei. Le funzioni di Preside di Facoltà sono svolte dal presidente del Comitato, che come tale è componente di diritto del Senato accademico. I ricercatori della Facoltà sono automaticamente aggregati al Comitato ordinatore indipendentemente dal loro numero.
- 7.** La composizione dei Consigli di Facoltà, e per analogia dei Comitati ordinatori di Facoltà, è ricostituita nel modo seguente nel solo caso in cui debbano essere trattati gli argomenti previsti al punto 2.5 del secondo comma dell'art. 14 dello Statuto: quando l'organo deve esprimere delibere inerenti le procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, non partecipano alle riunioni i professori di seconda fascia e i ricercatori. Questi ultimi non partecipano quando devono essere espressi pareri o proposte inerenti le procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia e dei ricercatori. Il quorum costitutivo e deliberativo è ricalcolato di conseguenza.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- 8.** La previsione del comma precedente si applica anche al Consiglio dell'Università limitatamente ai rappresentanti del personale docente.

Art. 17. Consigli di Corso di studio

- 1.** I Consigli di Corso di studio sono organi di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Essi sono costituiti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto nei casi in cui nella stessa Facoltà insista più di un Corso di laurea.
- 2.** I rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi sono eletti sulla base di liste di candidati. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la parità tra uomini e donne, con tolleranza limitata a più o meno uno. Alle votazioni partecipano gli studenti validamente immatricolati ed in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione. Il procedimento elettorale è indetto dal Presidente dell'Università.
- 3.** In deroga a quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, quando una platea elettorale sia inferiore a cinquanta studenti, la stessa elegge i rappresentanti in assemblea a porte chiuse.
- 4.** Il presidente di Corso di studi, nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 dello Statuto, è di norma un professore di prima fascia. Quando non vi sia disponibilità di professori di prima fascia, il presidente è comunque un docente strutturato nell'Università.
- 5.** Gli organi collegiali di coordinamento di altri corsi di studio, diversi da quelli di laurea e di laurea magistrale, sono definiti negli appositi regolamenti istitutivi ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 18. Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- 1.** L'istituzione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Senato accademico, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo quando richiesto. L'attivazione è deliberata dalla Giunta esecutiva. Le Facoltà possono formulare proposte sull'attivazione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale.
- 2.** La disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dalla Giunta esecutiva, sentiti il Consiglio della Facoltà interessata ed il Senato Accademico.

Art. 19. Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi post-laurea

- 1.** Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'Università istituisce ed attiva, anche in consorzio con altre università nonché sulla base di convenzioni con aziende ed enti pubblici e privati, percorsi di alta formazione post-laurea, quali Corsi di Dottorato, Master universitari, Scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento. Tali percorsi, istituiti sulla base di appositi progetti dal Senato accademico, sono attivati con delibera della Giunta esecutiva, di norma sulla base di piani finanziari autosufficienti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- 2.** Le procedure per l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca sono oggetto di specifica previsione del Regolamento didattico di Ateneo.
- 3.** L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di master di primo e di secondo livello sono deliberate dalla Giunta esecutiva, sentito il Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio o dei Consigli di Facoltà interessati.
- 4.** L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di master sono disciplinati da un apposito regolamento dei master.
- 5.** Ai Corsi di specializzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme generali di funzionamento degli organi definiti di coordinamento, alle Scuole si applicano le norme generali sulle strutture interfacoltà di cui al successivo articolo 24.
- 6.** Le Facoltà che propongono l'istituzione di corsi e scuole di specializzazione predispongono, prima della loro attivazione, un apposito regolamento di funzionamento che viene vagliato dai competenti organi dell'Università ai sensi dello Statuto. Nessun corso post laurea può essere attivato in assenza del regolamento che lo disciplini.

Art. 20. Funzioni dei Dipartimenti

- 1.** Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'attività scientifica si svolge prevalentemente nell'ambito dei Dipartimenti, Istituti e Centri di ricerca. I Dipartimenti sono costituiti per settori scientifici monotematici o per aree tematiche anche interdisciplinari, avendo come riferimento i settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente.
- 2.** Fermi restando l'autonomia di ogni docente e ricercatore e il suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, i Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti ai Dipartimenti stessi, anche in collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'UKE e fatto salvo quanto demandato in materia ai Centri di ricerca.
- 3.** Nell'ambito delle attività di ricerca, i Dipartimenti promuovono iniziative di studio e di confronto scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture dell'UKE e di altre istituzioni accademiche in Italia ed all'estero e provvedono alla pubblicazione periodica o alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, comprese quelle esposte nel corso delle anzidette iniziative di studio.
- 4.** I Dipartimenti possono collaborare con le Facoltà alle attività didattiche finalizzate al conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi organizzano o contribuiscono ad organizzare i Corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di competenza, in applicazione delle norme previste dall'apposito regolamento sui Dottorati di ricerca.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

Art. 21. Costituzione dei Dipartimenti

1. La costituzione dei Dipartimenti e l'afferenza dei settori scientifico-disciplinari o di parte di essi a ciascun Dipartimento, è deliberata dalla Giunta esecutiva, su proposta del Senato accademico.
2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento, che coincide con quello di riferimento del settore scientifico-disciplinare nel quale è stato inserito all'atto della nomina nell'Università.
3. Con motivata istanza, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad un Dipartimento diverso. Sull'istanza decide il Senato accademico a maggioranza assoluta dei membri.
4. Per la costituzione di un Dipartimento sono richiesti almeno 10 componenti tra professori e ricercatori dell'Università. Qualora in un Dipartimento il numero di professori e ricercatori si riduca ad una consistenza pari o inferiore a 8 unità, il Presidente, sentito il Senato accademico, promuove una soluzione di riordino. Se entro un anno tale riorganizzazione risulta impossibile, adotta una delibera di soppressione, definendo i provvedimenti organizzativi conseguenti.

Art. 22. Organi dei Dipartimenti

1. Sono organi dei Dipartimenti il Direttore ed il Consiglio.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento. Spetta al Consiglio programmare annualmente le attività di ricerca, verificandone i risultati e riferendone al Senato Accademico; definire criteri e indirizzi relativamente all'impiego dei docenti nelle ricerche; deliberare circa l'utilizzo dei fondi finalizzati di ricerca eventualmente assegnati al Dipartimento.
3. Il Consiglio esercita, inoltre, tutte le attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai Dipartimenti, in quanto compatibili con lo Statuto e con il presente Regolamento.
4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
5. Limitatamente alle materie di loro interesse e con solo diritto di intervento e di proposta, i professori a contratto e gli assegnisti di ricerca partecipano al Consiglio del Dipartimento cui afferiscono i relativi insegnamenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del quorum deliberativo, ma non di quello costitutivo.
6. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Presidente, prioritariamente tra i professori di prima fascia dell'Università afferenti al Dipartimento stesso. Il Direttore presiede il Consiglio e rappresenta i docenti del Dipartimento nell'ambito dell'Università. Esercita inoltre funzioni di iniziativa, di promozione e di controllo all'interno del Dipartimento; sovrintende a tutte le attività scientifiche del Dipartimento e ne verifica il coordinamento con quelle, disciplinari o interdisciplinari, degli altri Dipartimenti anche mediante apposite riunioni di coordinamento; predispone, sentito il Consiglio,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

la proposta di piano di attività e di budget da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione della Giunta esecutiva; detta direttive in merito all'uso e alla destinazione delle strutture e delle dotazioni del Dipartimento; esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università, nonché quelle attribuite dalla legge ai Direttori dei Dipartimenti, in quanto compatibili con lo Statuto ed il presente Regolamento.

Art. 23. Compiti dei Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca hanno come finalità la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi definiti nei rispettivi regolamenti.
2. La costituzione dei Centri di ricerca è approvata dalla Giunta esecutiva, anche su proposta del Senato Accademico. La costituzione può avvenire anche in collaborazione con altre Istituzioni, universitarie e non, e con Enti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni. Nel provvedimento di costituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento.
3. L'organizzazione dei Centri è disciplinata nei rispettivi regolamenti.
4. Al momento dell'istituzione e per tutta la durata della loro attività i Centri devono di regola assicurarsi risorse che garantiscano l'autosufficienza economica ed una contribuzione all'attività generale dell'Università.

Art. 24. Strutture didattico-scientifiche e di supporto agli studi interfacoltà e interdipartimentali

1. Al fine di favorire l'ottimizzazione dell'attività didattica e di ricerca, il Consiglio dell'Università o la Giunta esecutiva possono deliberare, anche su proposta del Senato Accademico, la costituzione di strutture di servizio comuni alle Facoltà e ai Dipartimenti, definite "Strutture didattico-scientifiche e di supporto agli studi interfacoltà e interdipartimentali", per brevità di seguito "strutture interfacoltà".
2. Sono strutture interfacoltà già attivate: il Servizio interfacoltà di orientamento e tutorato (SIOT), il Centro linguistico interfacoltà Kore (CLIK), il Sistema bibliotecario di Ateneo, la struttura editoriale Kore University Press, il Centro per le relazioni internazionali, il Centro di comunicazione e documentazione multimediale, il Centro universitario per lo sport (CUS) e le altre strutture previste nell'organizzazione dell'Università vigente all'atto della emanazione del presente Regolamento.
3. Lo sviluppo del Sistema bibliotecario di Ateneo e delle edizioni Kore University Press è assistito da un apposito Comitato scientifico, nominato dal Rettore. La Giunta esecutiva, sentito il Senato accademico, approva un apposito regolamento di funzionamento del comitato.
4. Ulteriori strutture interfacoltà sono istituite con delibera della Giunta esecutiva, anche sulla proposta del Senato accademico, ed attivate con

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

provvedimento del Presidente.

- 5 .** Le Strutture interfacoltà sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dalla Giunta esecutiva e, per gli aspetti amministrativo-contabili, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato dal Consiglio dell'Università. Nessuna struttura può essere attivata senza che ne sia stato elaborato il relativo regolamento.
- 6 .** Compatibilmente con le finalità istitutive e con le esigenze dell'Università, le strutture interfacoltà possono operare anche per conto terzi, sulla base di commesse o accordi e secondo apposite previsioni amministrativo-contabili approvati dalla Giunta esecutiva.
- 7 .** Con provvedimenti del Presidente sono attribuite specifiche responsabilità ed eventuali appositi budget in ordine al funzionamento delle strutture interfacoltà. La responsabilità scientifica è in ogni caso attribuita a professori o ricercatori. Le strutture interfacoltà concorrono alla professionalizzazione dei laureandi mediante apposite iniziative di stage e di tirocinio.

Art. 25. Laboratori scientifici e didattici

- 1 .** I laboratori realizzati nell'Università afferiscono alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio interfacoltà sulla base delle loro caratteristiche tecniche e della destinazione d'uso.
- 2 .** I laboratori scientifici afferiscono ai Dipartimenti, quelli didattici alle Facoltà o a singoli Corsi di studio. I laboratori e gli impianti tecnologici afferiscono alle Strutture interfacoltà e interdipartimentali.
- 3 .** I laboratori scientifici, compatibilmente con le finalità scientifiche, possono operare anche per conto terzi, sulla base di commesse o accordi e secondo apposite previsioni amministrativo-contabili approvati dalla Giunta esecutiva.
- 4 .** Con provvedimenti del Presidente sono attribuite specifiche responsabilità ed eventuali appositi budget in ordine al funzionamento dei singoli laboratori. La responsabilità scientifica è in ogni caso attribuita a professori o ricercatori.

Art. 26. Valutazione delle attività e dei servizi dell'Ateneo

- 1 .** I risultati complessivi e il livello qualitativo delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi dell'Università sono oggetto di periodica valutazione, anche attraverso il ricorso ad esperti esterni.
- 2 .** Per attività di valutazione si intende la verifica, anche mediante analisi e valutazioni comparative e fatta salva la garanzia della libertà di insegnamento e ricerca, della realizzazione degli obiettivi, della qualità, efficienza ed efficacia delle strutture e delle attività didattiche, delle strutture e delle attività di ricerca, delle strutture e dei servizi complementari, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
- 3 .** La valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei singoli docenti è svolta periodicamente sulla base di criteri, formulati dal Rettore e sottoposti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

all'esame del Senato Accademico ed alla approvazione dei Consigli di Facoltà e della Giunta esecutiva. La gestione del processo di valutazione periodica delle attività dei docenti compete al Direttore del Dipartimento di afferenza.

- 4.** Alla valutazione della didattica e dei servizi agli studenti concorre l'opinione degli studenti stessi, raccolta attraverso appositi sistemi di rilevazione e di consultazione.
- 5.** I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti alle strutture interessate e, per gli interventi conseguenti di rispettiva competenza, al Consiglio di Facoltà ed agli organi di governo dell'Università.

Art. 27. Incompatibilità

- 1.** Ciascun docente può rivestire solo una delle seguenti cariche, che sono fra di loro incompatibili: Rettore, Preside di Facoltà, Componente del Consiglio dell'Università, Membro della Giunta esecutiva, Presidente di Corso di studi, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di Ricerca, Direttore di struttura interfacoltà.
- 2.** Ai sensi della legislazione della Regione Siciliana in materia di diritto allo studio, sono inoltre incompatibili le cariche di componente del Senato accademico, del Consiglio dell'Università e della Giunta esecutiva del Consiglio con quelle di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio dell'Università di Enna.
- 3.** Il Rettore può far parte esclusivamente degli organi collegiali dei quali è, a norma di Statuto, membro di diritto.
- 4.** Con motivato provvedimento straordinario del Presidente, sentito il Rettore, può essere consentito ad uno stesso docente di cumulare: la carica di Preside con quella di Direttore di Centro di Ricerca; la carica di Direttore di Dipartimento, oppure di Direttore di Centro di ricerca, con quella di Presidente di Corso di studi; la carica di Presidente di Corso di studi, oppure di Direttore di Centro di Ricerca, con quella di Direttore di struttura interfacoltà o di Direttore di Scuola. L'incarico di Direttore di Corso post-laurea, con esclusione dei Corsi di Dottorato, è incompatibile esclusivamente con le funzioni di Rettore e di Preside di Facoltà.
- 5.** Qualora, a seguito di una successiva nomina od elezione, si venga a creare una situazione d'incompatibilità, il docente interessato deve comunicare, entro dieci giorni con atto scritto indirizzato al Presidente, per quale carica intende optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della carica assunta per prima.
- 6.** Decadono dalla carica coloro che, nel corso del mandato, perdono la qualifica che costituisce titolo necessario per la nomina o l'elezione.
- 7.** Non possono essere nominati nelle cariche di cui al primo comma, ad esclusione di quella di Rettore o di Direttore di Centro di Ricerca o di Corso post-laurea, i professori fuori ruolo. Il professore che, dopo la nomina o l'elezione, sia collocato fuori ruolo rimane comunque in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- 8.** Ai membri in carica del Consiglio dell'Università, della Giunta esecutiva e degli organi di valutazione e di controllo, con esclusione dei docenti strutturati nella stessa Università di Enna, non può essere conferito alcun incarico di insegnamento previsto negli ordinamenti dei corsi di studio, neanche se gratuito.

Art. 28. Norme transitorie e finali

- 1.** In prima applicazione del presente Regolamento sono fatti salvi i regolamenti vigenti nell'Università alla data di emanazione dello Statuto di autonomia, in quanto compatibili con esso. Il Presidente provvede, con propri atti da emanarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo del presente regolamento, alla loro rielaborazione di tipo redazionale, al fine di renderne coerenti i contenuti con le previsioni dello statuto e dello stesso regolamento generale, curando entro il medesimo termine la pubblicazione dei documenti rielaborati.
- 2.** Al fine di uniformare la decorrenza di tutti gli organi centrali dell'Università in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo statuto, il triennio accademico 2008/2011 viene assunto come primo triennio di funzionamento degli organi di valutazione e di controllo dell'Università attualmente in carica. Sono fatti salvi tutti gli atti prodotti dalla data di effettiva nomina fino all'inizio dell'anno accademico 2008/2009.
- 3.** Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente Regolamento, il Rettore, sentito il Senato accademico o l'organo provvisorio che ne fa le veci, provvede alla assegnazione dei Corsi di studio alle diverse Facoltà esistenti nell'Università, ovvero, fermi restando i Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2008/2009, a proporre la soppressione o lo sdoppiamento di una o più Facoltà esistenti. Con le stesse modalità, il Rettore provvede inoltre alla proposta di costituzione di un numero di Dipartimenti almeno pari a quello delle Facoltà attive. In prima applicazione del presente Regolamento, per la costituzione di un Dipartimento sono richiesti almeno 6 componenti tra professori e ricercatori dell'Università. Sulla proposta, sentito il Senato accademico, delibera infine la Giunta esecutiva.
- 4.** Entro lo stesso termine indicato al comma precedente, il Presidente, sentito il Rettore, provvede alla rimodulazione dei Centri interfacoltà esistenti al fine di assicurare la continuità dei compiti e dei servizi ad essi assegnati. Le risultanze della rimodulazione, emanate con provvedimenti presidenziali, non costituiscono modifiche del presente Regolamento generale di Ateneo.